



atti le date delle udienze di verifica tardiva:  
29.5.2012 e 5.6.2012), per cui è ultratardiva;

ritenuto che l'opponente afferma che il ritardo  
è giustificato esclusivamente dal fatto che non ha  
ricevuto l'avviso ex art. 92 l.f.;

considerato che il Fallimento ha documentato lo  
scambio di corrispondenza email con la controparte  
(all. n. 1 alla memoria difensiva del 20.11.2012),  
da cui si evince la sua conoscenza dell'intervenuto  
fallimento sin dal mese di aprile del 2011, sicché  
essa sarebbe stata ancora in tempo a presentare  
domanda tardiva in termini, dato che nello scambio  
di email si discute proprio dei contratti posti a  
base dell'odierno giudizio, facendo riferimento tra  
le altre cose a "se sono previsti riparti per i  
chirografari";

ritenuto che l'incolpevole ritardo rilevante  
nella fattispecie di cui all'art. 101 l.f. non  
debba necessariamente dipendere dal fatto di non  
aver ricevuto notizia ufficiale del fallimento ex  
art. 92 l.f. ma debba collegarsi all'ignoranza  
assoluta della pendenza del fallimento, o ad altra  
causa oggettiva di impedimento a presentare la  
domanda tardiva, che qui non può essere affermata;

ritenuto, quindi, colpevole il ritardo nella  
presentazione della domanda ultratardiva;

ritenute incontestate o assorbite le questioni  
non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza  
di parte opponente;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

**rigetta** l'opposizione, e per l'effetto **conferma**  
il provvedimento impugnato;

**condanna** Banca Italease spa al pagamento delle  
spese della presente fase, in favore del Fallimento  
██████████ liquidate in complessivi e forfetari €  
3.600,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 21.3.2013.

Il Presidente.



p. ricevuta  
29.03.13  
Nfr.